



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 44

DATA 27/01/2023

DETERMINAZIONE

N° 11

DEL 27/01/2023

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ()

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO ROBERTO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA dott.ssa Alessandra

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.

PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni:

- G.C. N. 2 del 09/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 (IN ESERCIZIO PROVVISORIO).
- C.C. N. 5 del 19/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 - ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267;
- C.C. N. 6 del 19/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025." e s.m.i.;

VISTA la legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) la quale all'art. 1 comma 130 ha Premesso che:

- dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, denominato TARES, disciplinato dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e da ultimo modificato con L. 228 del 24/12/2012 (*Legge di stabilità 2013*), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 704 ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Rilevato che a decorrere dall'emissione del ruolo conguaglio Tares 2013 il Comune provvede direttamente alla riscossione del tributo;

Verificato che:

- con deliberazione n. 21 del 28/04/2016, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2016 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 3 del 23/03/2017, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2017 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 3 del 26/02/2018, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2018 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 3 del 21/02/2019, si è provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione n. 11 del 04/06/2020, si è provveduto alla conferma del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019 per l'anno 2020;
- con deliberazione n. 32 del 28/06/2021, si è provveduto ad approvare le Tariffe della TARI per l'anno 2021.

Dato atto che alle tariffe sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992 e dell'art. 14, commi 28 e 29 del D.L. n.201/2011, convertito con L. n. 214/2011 e s.m.i, deve essere sommato il tributo provinciale TEFA, nella misura del 5% (deliberazione della Giunta Provinciale n.1276- 41351/2012);

Visto l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147 del 23/12/2013, con il quale viene confermata l'applicazione del tributo provinciale TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992, anche sulla Tassa sui rifiuti - TARI a decorrere dal 01 gennaio 2014;

Visto che nel "Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (TEFA)" approvato con deliberazione consiliare n. 12709/2017 del 29/11/2017 è stato modificato la parte che riguarda i compensi; a decorrere dal 01.01.2018 al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città Metropolitana di Torino, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi, mentre è stata abolita la quota dello 0,70% quale contributo per le spese generali per la rendicontazione delle somme da riversare a titolo di tributo ambientale;

Visto che la Città Metropolitana circolare n. 1/2019 del 21.01.2019 ha comunicato che dal 1° gennaio 2019 la rendicontazione del Tefa dovrà essere effettuata tramite il portale [Sistema Piemonte](#) - Servizi per la PA - Tributi, Finanza e Bilancio - Portale delle Rilevazioni degli Enti Locali (accesso per compilatore) compilando i modelli che verranno resi disponibili alle diverse scadenze previste dal Regolamento TEFA;

Visto il Decreto Mef del 1.07.2020 che ha introdotto nuove disposizioni all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 stabilendo alcuni criteri e modalità per il riversamento del tributo Tefa a decorrere dal 1 giugno 2020 per l'annualità 2020; L'ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate (Sogei), a decorrere dalle ripartizioni del mese di giugno, dei versamenti F24 eseguiti a titolo di Tari anno 2020 scorpora la quota riferibile al tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), al netto della commissione dovuta al comune, stabilita nella misura dello 0,3% delle somme riscosse ai fini del successivo accredito alla Città Metropolitana, mentre per tutti gli altri metodi di riscossione e per le altre annualità spetterà sempre al Comune il riversamento del TEFA;

Ai sensi del decreto del 01/07/2020 e come precisato nella Risoluzione 5/2021 dell'Agazia delle Entrate, per i pagamenti effettuati dai contribuenti con il modello F24 a decorrere dai versamenti dall'anno d'imposta 2021 e successivi occorre utilizzare i nuovi codici tributo TEFA e pertanto il versamento dovuto a titolo di TEFA verrà versato distintamente dagli importi dovuti a titolo di imposta; la Struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI al Comune e il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo i nuovi codici tributo e il codice catastale indicati nel modello

Vista la circolare della Città Metropolitana N. 5426 del 12.01.2023, con la quale l'Ente comunica che è stato aggiornato il Regolamento TEFA recependo:

- le tempistiche trimestrali di rendicontazione e riversamento del tributo ed abrogazione del modello di rendicontazione annuale per i soggetti incaricati dai comuni al riversamento del Tefa alla Città Metropolitana di Torino (art. 2 e 5)
- nel caso ritardato od omesso versamento parziale, prevista la possibilità di procedere all'emissione di un atto di messa in mora prima di emettere l'atto di riscossione di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 rispetto ai casi di omesso totale riversamento del Tefa (art. 3);
- disciplinato i rimborsi (art. 6) in linea con quanto già comunicato con la circolare del 10/01/2022 n. 2274;

Dato atto che con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 158 del 07.12.2022 è stata confermata anche per l'anno 2023 l'importo del 5% per la tariffa del tributo TEFA sugli incassi della TARI comunale;

Appurato che, dai versamenti effettuati dai contribuenti relativi agli incassi TARI dal 01/07/2022 al 31/12/2022 ed a seguito di una verifica generale sulle somme incassate, è stato accertato quanto segue:

TRIBUTO	IMPORTO INCASSATO AL 31.12.2022	T.E.F.A 5%	COMMISSIONE COMUNALE DELL' 0,3%	IMPORTO DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
MIUR	€ 2.434,32	€ 115,92	€ 0,35	€ 115,57
TARI 2016	€ 75,00	€ 2,90	€ 0,01	€ 2,89
TARI 2017	€ 2.994,08	€ 136,24	€ 0,40	€ 135,84
TARI 2018	€ 642,16	€ 29,25	€ 0,09	€ 29,16
TARI 2019	€ 672,00	€ 32,00	€ 0,10	€ 31,90
	€ 6.817,56	€ 316,31	€ 0,95	€ 315,36

Dato atto che il suddetto importo TEFA incassato di € 316,31 risulta al lordo della commissione dello 0,30% prevista dal quinto comma dell'art. 19 del D.Lgs. 504/92 pari a € 0,95 e che pertanto il netto da liquidare alla Città Metropolitana ammonta ad €. 315,36;

Dato atto che con proprie determinazioni:

- n. 93 del 24.08.2022 (R.G. 387 del 24.08.2022), si è provveduto a riversare al Comune di Brescia la somma erroneamente versate per TARI anno 2016 al Comune di Bricherasio per un importo di € 87,00 di cui € 4,14 per TEFA (comprensivo della commissione dello 0,30% spettante al Comune di competenza);
- n. 133 del 19.12.2022 (R.G. 586 del 19.12.2022), avente per oggetto "Tassa Rifiuti (TARI) anno 2022 utilizzo risorse vincolate Fondo Funzioni Fondamentali di cui al D.L. 34/2020, per riduzioni utenze domestiche e non domestiche" si è provveduto a contabilizzare

l'importo delle riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche e rimborsare ai contribuenti che hanno versato in eccedenza l'importo di € 629,00 di cui € 29,99 per TEFA (comprensivo della commissione dello 0,30% spettante al Comune di competenza);

- n.138 del 28.12.2022 (R.G. 608 del 28.12.2022), si è provveduto a rimborsare somme erroneamente versate a titolo di TARI 2022 (TARI per € 143,00 di cui € 6,81 per TEFA (comprensivo della commissione dello 0,30% spettante al Comune di competenza);
- n. 139 del 28.12.2022 (R.G. 609 del 28.12.2022), si è provveduto a riversare al Comune di Caivano la somma erroneamente versate per TARI anno 2019 al Comune di Bricherasio per un importo di € 65,00 di cui € 3,10 per TEFA (comprensivo della commissione dello 0,30% spettante al Comune di competenza);
- n.142 del 30.12.2022 (R.G. 618 del 30.12.2022), si è provveduto a rimborsare somme erroneamente versate a titolo di TARI 2022 (TARI per € 133,00 di cui € 6,34 per TEFA (comprensivo della commissione dello 0,30% spettante al Comune di competenza);

Visto che in data 01.09.2022 il Comune di Brallo di Pregola ha provveduto a riversare al Comune di Bricherasio l'importo di € 245,00 (comprensivo di TEFA e della commissione dello 0,30% spettante al comune di competenza) per TARI anno 2020 e 2021, versata erroneamente da due contribuenti bricherasiesi;

Rilevato inoltre che nel mese di dicembre 2022 il Miur ha disposto il pagamento al Comune delle somme dovute di funzionamento connesse alla Tari servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nelle istituzioni scolastiche l'anno 2022 pari a € 2.434,32 comprensiva della quota TEFA pari a € 115,92 e della Commissione pari al 0,30%;

Tutto ciò premesso si riepiloga la situazione TEFA netto per il periodo 01.07.2022 – 31.12.2022 nel seguente prospetto:

TARI	TEFA	Commissione 0,30%	TEFA netto
MIUR	115,92 €	0,35 €	115,57 €
Incassi versamenti contribuenti	200,39 €	0,60 €	199,79 €
Rimborso a cittadini	- 43,14 €	- 0,15 €	- 42,99 €
Riversamenti effettuati ad altri Enti	- 7,24 €	- 0,02 €	- 7,22 €
Riversamenti ricevuti da altri Enti	11,65 €	0,04 €	11,61 €
IMPORTO DA RIVERSARE	277,58 €	0,47 €	276,76 €

Ritenuto, quindi, di dover riversare alla Città Metropolitana di Torino per il III e IV Trimestre 2022 l'importo di € 276,76 (importo al netto della commissione dello 0,03% e che nulla osta alla liquidazione di quanto spettante alla Città Metropolitana di Torino;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 277,58, al lordo della commissione dell'0,30% da trasferire alla Città Metropolitana di Torino per il III e IV Trimestre 2022 quale tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per gli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022 di riscossione;
2. di imputare la somma di € **277,58** alla Voce **13570** Cap. **1000** Art. **1 RR.PP n. imp. 870/2022** *Tributo TEFA su tassa rifiuti spettante a Città Metropolitana*” – codice 99.01.7, del bilancio 2023, disponibile;
3. di dare atto che il TEFA viene pagato dai contribuenti e introitati alla Voce 6010 Cap. 6010 Art. 1 del bilancio di previsione 2022;
4. di procedere alla liquidazione di € **276,76**, già al netto della commissione comunale dell'0,30%, alla Città Metropolitana di Torino calcolata sulla base delle riscossioni effettive di TARI 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022 che verrà introitata dal Comune;
5. di procedere al versamento del suddetto importo a favore della Città Metropolitana, mediante girofondi sulla contabilità speciale – Banca d'Italia – intestata a Città Metropolitana di Torino n. 0060057 – contabilità infruttifera – IBAN: IT 43R 01000 03245 0043000 60057;
6. Di rendicontare sul Portale Sistema Piemonte il Tributo TEFA riferito alle annualità TARI 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e 2022 così come indicato dall'istruzioni della Città Metropolitana di Torino;

7.

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2022	870	99017	13570	1000	1	U.7.02.05.01.0 01	277,58

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario - entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto